

Régia Tana, e saranno grezzi, o lavorati dritti per Ponente con qualunque Bandiera goderanno l'Esenzione delli Dazi d'Ingresso, e d'Uscida, e del solo Dazio d'Uscida tutti li Canevi Esteri, come sopra introdotti e Lavorati, che con Sudditi Bastimenti solamente saranno estratti da Venezia per l'Istria, Dalmazia, Golfo, Bocche di Cattaro, e Levante.

Non vi sia in Venezia, nè nello Stato Costruttor di Cavi, e Gomene, o altri Cordaggi, ch'ardisca d'impiegar nel Lavoro degli stessi Canape, che non sia stato Estratto dalla detta Tana, e che dal Bollo con il quale deve esser contrassegnato, non si riconosca che abbia supplito alli prescritti Dazi d'Entrada, e d'Uscida; E siccome fu in ogni tempo sotto le più severe pene proibito il Lavoro di Corde, Rigani, Forzini, e di qualunque altra Manifattura di simil genere, e di qual si sia peso di Cavi, Gomene, e Cordami vecchj disfatti prima, e ridotti in Stoppa, così ritrovandosi circolare per lo Stato Generi della sorte suddetta, dovranno esser questi fermati come dannati da tutte le Leggi per esser irremissibilmente fiscati, senza che le possa esser fatta grazia, assoggettando il Contrabbando a tutte quell'altre pene, che meritasse la qualità della colpa.

Qualunque Padron di Barca, ch'imbarcas-